



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 363 del 22/12/2025

Treviso, 22/12/2025

Oggetto: DITTA DAL BO' METALLI SRL (P.IVA 02286680265) - SAN FIOR, VIA MARCO POLO, N. 14 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI E AUTODEMOLIZIONE - RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON MODIFICHE - DLGS N. 209/2003, DLGS N. 152/2006, PTA, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 401 del 13/12/2021, con cui la ditta Dal Bo' Metalli Srl (P.IVA 02286680265), con sede legale e operativa in comune di San Fior via Marco Polo n. 14, è stata autorizzata ai sensi del DLgs n. 209/2003 e dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti e autodemolizione catastalmente individuato al foglio n. 10, mappali nn. 1391 e 1751, fino al **21/08/2025**;

RICHIAMATO il DDP n. 153 del 29/04/2024, con il quale è stata approvata una nuova planimetria dell'impianto ed è stato modificato l'Allegato tecnico al DDP n. 401 del 03/12/2021;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 21/02/2025, assunta al prot. n. 9691 del 24/02/2025, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, finalizzata al rinnovo delle autorizzazioni sopra richiamate;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 31/07/2025, assunta al prot. n. 42965 del 01/08/2025, in data 01/10/2025, assunta al prot. n. 54354, in data 22/10/2025, assunta al prot. n. 59557 e in data 17/12/2025, assunta al prot. n. 71510, con la quale la stessa richiede alcune modifiche alle autorizzazioni in essere inerenti alla gestione dei rifiuti e precisa lo stato di fatto delle reti afferenti agli impianti di depurazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006, la Ditta ha proseguito l'attività di gestione dell'impianto previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, ad oggi valide fino al **21/08/2030**, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo;





CONSIDERATO che le modifiche impiantistiche richieste dalla Ditta non rientrano nella casistica di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte II del DLgs n. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta con la documentazione pervenuta in data 31/07/2025, prot. n. 42965 del 01/08/2025, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

PRESO ATTO dalla suddetta documentazione che, relativamente agli scarichi idrici, non sono state apportate modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

CONSIDERATO che la gestione delle acque meteoriche continua ad essere conforme a quanto stabilito dall'art. 39, commi 1 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA;

CONSIDERATO, inoltre, che, dagli elaborati presentati, la ditta in parola intende mantenere il recapito delle acque meteoriche di prima pioggia trattate derivanti dal dilavamento dei due piazzali a circuito chiuso, mediante un bacino a tenuta di fito-evapo-traspirazione in calcestruzzo con vasca a tenuta finale;

DATO ATTO che l'eventuale attivazione dello scarico in uscita dalle linee di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione, da rilasciarsi su istanza della Ditta;

CONSIDERATO che per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, per le sostanze definite "Oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della Ditta, mediante le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015 e con le modalità indicate nel presente provvedimento;

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione e alle contestuali modifiche richieste dalla Ditta:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 22739 del 08/09/2025, pervenuto in data 08/09/2025, assunto al prot. n. 49883;
- Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, prot. n. 173029 del 12/09/2025, pervenuto in data 12/09/2025, assunto al prot. n. 50818;

DATO ATTO che il Comune di San Fior non ha trasmesso parere entro i termini richiesti nella convocazione della conferenza dei servizi del 12/05/2025, prot. n. 26006, configurandosi così assenso senza condizioni (art. 14 bis, comma 3 della Legge n. 241/90);





VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 19/12/2025, dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA del 03/09/2025, dell'Ufficio Gestione delle Acque del 23/10/2025 e dell'Ufficio Valutazione d'Incidenza ambientale del 05/09/2025;

RITENUTO di rinnovare, con il presente provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti e autodemolizione e di approvare contestualmente le modifiche richieste dalla Ditta, in conformità alla documentazione tecnica acquisita;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. 205771150 e successive appendici, rilasciata da Unipol Spa, con importo pari a Euro 71.900,00 (settantunmilanovecento/00) con data di scadenza il 21/08/2030 e termine per escutere il 21/08/2032;

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 82520087 emessa da Unipol, con un massimale assicurato di Euro 3.000.000,00/Euro, con opzione di tacito rinnovo;

RITENUTO di richiedere alla Ditta la trasmissione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero appendice di quella già vigente, per recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01240703101041 del 21/01/2025;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR n. 3/2000;

VISTI, per quanto attiene alla VInca, la LR n. 12/2024, il RR attuativo n. 4/2025 e il DDR n. 15/2025;

VISTO il DLgs n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il DLgs n. 101/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTO il DLgs n. 81/2008;

VISTO il DLgs n. 203/2009;

VISTA la LR n. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA





ART. 1 - La ditta Dal Bò Metalli Srl (P.IVA 02286680265), con sede legale e operativa in via Marco Polo n. 14 in comune di San Fior, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e del DLgs n. 209/2003, alle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti e autodemolizione insistente su area catastalmente identificata al foglio n. 10, mappali nn. 1391 e 1751, secondo i documenti pervenuti in data 21/02/2025, assunti al prot. n. 9691 del 24/02/2025, integrati e modificati con i documenti pervenuti in data 31/07/2025, assunti al prot. n. 42965 del 01/08/2025, in data 01/10/2025, assunti al prot. n. 54354, in data 22/10/2025, assunti al prot. n. 59557 e in data 17/12/2025, assunti al prot. n. 71510 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione, non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al **19/12/2035**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alle modifiche secondo quanto stabilito all'art. 1 e autorizzazione all'esercizio, secondo le prescrizioni del presente provvedimento, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 4 lettera b);
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di taglio metallo con fiamma ossiacetilenica effettuate in ambiente non confinato, ai sensi dell'Art. 269 del DLgs n. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento successive alla prima pioggia, provenienti dall'impianto di disoleazione a servizio dei piazzali adibiti alla gestione dei rifiuti e viabilità, con recapito sul suolo, tramite sub-irrigazione, alle condizioni riportate nell'Allegato tecnico al presente provvedimento.

ART. 3 - L'impianto, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui all'art. 4 lettera b), deve essere gestito nel rispetto della documentazione di cui all'art. 1 e del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Tecnico, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento.





ART. 4 - Per poter svolgere l'attività in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve essere in possesso delle seguenti garanzie, valide ed efficaci, secondo i requisiti e lo schema previsti dall'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV n. 2721/2014:

a) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC;

b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 79.720,00 (settantanovemilasettecentoventi/00) o appendice della polizza vigente con recepimento del presente provvedimento, adeguamento dell'importo e aggiornamento delle scadenze.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 5 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprensive anche dell'impianto di depurazione e/o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ART. 6 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 7 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 8 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 9 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si





trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 10 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 11 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza dei limiti allo scarico mediante accertamento analitico per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, SEZIONE D, del presente decreto.

ART. 12 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 13 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 21/02/2025, assunti al prot. n. 9691 del 24/02/2025.

ART. 14 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV, all' ACI-PRA e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 15 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 363 del 22/12/2025

Treviso, 22/12/2025

Oggetto: DITTA DAL BO' METALLI SRL (P.IVA 02286680265) - SAN FIOR, VIA MARCO POLO, N. 14 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI E AUTODEMOLIZIONE - RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON MODIFICHE - DLGS N. 209/2003, DLGS N. 152/2006, PTA, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 401 del 13/12/2021, con cui la ditta Dal Bo' Metalli Srl (P.IVA 02286680265), con sede legale e operativa in comune di San Fior via Marco Polo n. 14, è stata autorizzata ai sensi del DLgs n. 209/2003 e dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti e autodemolizione catastalmente individuato al foglio n. 10, mappali nn. 1391 e 1751, fino al **21/08/2025**;

RICHIAMATO il DDP n. 153 del 29/04/2024, con il quale è stata approvata una nuova planimetria dell'impianto ed è stato modificato l'Allegato tecnico al DDP n. 401 del 03/12/2021;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 21/02/2025, assunta al prot. n. 9691 del 24/02/2025, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, finalizzata al rinnovo delle autorizzazioni sopra richiamate;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 31/07/2025, assunta al prot. n. 42965 del 01/08/2025, in data 01/10/2025, assunta al prot. n. 54354, in data 22/10/2025, assunta al prot. n. 59557 e in data 17/12/2025, assunta al prot. n. 71510, con la quale la stessa richiede alcune modifiche alle autorizzazioni in essere inerenti alla gestione dei rifiuti e precisa lo stato di fatto delle reti afferenti agli impianti di depurazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006, la Ditta ha proseguito l'attività di gestione dell'impianto previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, ad oggi valide fino al **21/08/2030**, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo;





CONSIDERATO che le modifiche impiantistiche richieste dalla Ditta non rientrano nella casistica di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte II del DLgs n. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta con la documentazione pervenuta in data 31/07/2025, prot. n. 42965 del 01/08/2025, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

PRESO ATTO dalla suddetta documentazione che, relativamente agli scarichi idrici, non sono state apportate modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

CONSIDERATO che la gestione delle acque meteoriche continua ad essere conforme a quanto stabilito dall'art. 39, commi 1 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA;

CONSIDERATO, inoltre, che, dagli elaborati presentati, la ditta in parola intende mantenere il recapito delle acque meteoriche di prima pioggia trattate derivanti dal dilavamento dei due piazzali a circuito chiuso, mediante un bacino a tenuta di fito-evapo-traspirazione in calcestruzzo con vasca a tenuta finale;

DATO ATTO che l'eventuale attivazione dello scarico in uscita dalle linee di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione, da rilasciarsi su istanza della Ditta;

CONSIDERATO che per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, per le sostanze definite "Oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della Ditta, mediante le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015 e con le modalità indicate nel presente provvedimento;

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione e alle contestuali modifiche richieste dalla Ditta:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 22739 del 08/09/2025, pervenuto in data 08/09/2025, assunto al prot. n. 49883;
- Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, prot. n. 173029 del 12/09/2025, pervenuto in data 12/09/2025, assunto al prot. n. 50818;

DATO ATTO che il Comune di San Fior non ha trasmesso parere entro i termini richiesti nella convocazione della conferenza dei servizi del 12/05/2025, prot. n. 26006, configurandosi così assenso senza condizioni (art. 14 bis, comma 3 della Legge n. 241/90);





VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 19/12/2025, dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA del 03/09/2025, dell'Ufficio Gestione delle Acque del 23/10/2025 e dell'Ufficio Valutazione d'Incidenza ambientale del 05/09/2025;

RITENUTO di rinnovare, con il presente provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti e autodemolizione e di approvare contestualmente le modifiche richieste dalla Ditta, in conformità alla documentazione tecnica acquisita;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. 205771150 e successive appendici, rilasciata da Unipol Spa, con importo pari a Euro 71.900,00 (settantunmilanovecento/00) con data di scadenza il 21/08/2030 e termine per escutere il 21/08/2032;

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 82520087 emessa da Unipol, con un massimale assicurato di Euro 3.000.000,00/Euro, con opzione di tacito rinnovo;

RITENUTO di richiedere alla Ditta la trasmissione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero appendice di quella già vigente, per recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01240703101041 del 21/01/2025;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR n. 3/2000;

VISTI, per quanto attiene alla VInca, la LR n. 12/2024, il RR attuativo n. 4/2025 e il DDR n. 15/2025;

VISTO il DLgs n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il DLgs n. 101/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTO il DLgs n. 81/2008;

VISTO il DLgs n. 203/2009;

VISTA la LR n. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA





ART. 1 - La ditta Dal Bò Metalli Srl (P.IVA 02286680265), con sede legale e operativa in via Marco Polo n. 14 in comune di San Fior, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e del DLgs n. 209/2003, alle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti e autodemolizione insistente su area catastalmente identificata al foglio n. 10, mappali nn. 1391 e 1751, secondo i documenti pervenuti in data 21/02/2025, assunti al prot. n. 9691 del 24/02/2025, integrati e modificati con i documenti pervenuti in data 31/07/2025, assunti al prot. n. 42965 del 01/08/2025, in data 01/10/2025, assunti al prot. n. 54354, in data 22/10/2025, assunti al prot. n. 59557 e in data 17/12/2025, assunti al prot. n. 71510 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione, non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al **19/12/2035**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alle modifiche secondo quanto stabilito all'art. 1 e autorizzazione all'esercizio, secondo le prescrizioni del presente provvedimento, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 4 lettera b);
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di taglio metallo con fiamma ossiacetilenica effettuate in ambiente non confinato, ai sensi dell'Art. 269 del DLgs n. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento successive alla prima pioggia, provenienti dall'impianto di disoleazione a servizio dei piazzali adibiti alla gestione dei rifiuti e viabilità, con recapito sul suolo, tramite sub-irrigazione, alle condizioni riportate nell'Allegato tecnico al presente provvedimento.

ART. 3 - L'impianto, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui all'art. 4 lettera b), deve essere gestito nel rispetto della documentazione di cui all'art. 1 e del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Tecnico, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento.





ART. 4 - Per poter svolgere l'attività in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve essere in possesso delle seguenti garanzie, valide ed efficaci, secondo i requisiti e lo schema previsti dall'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV n. 2721/2014:

a) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC;

b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 79.720,00 (settantanovemilasettecentoventi/00) o appendice della polizza vigente con recepimento del presente provvedimento, adeguamento dell'importo e aggiornamento delle scadenze.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 5 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprensive anche dell'impianto di depurazione e/o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ART. 6 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 7 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 8 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 9 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si





trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 10 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 11 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza dei limiti allo scarico mediante accertamento analitico per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, SEZIONE D, del presente decreto.

ART. 12 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 13 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 21/02/2025, assunti al prot. n. 9691 del 24/02/2025.

ART. 14 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV, all' ACI-PRA e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 15 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

